

**SENTENZA**

Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24726

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere Rel.
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25483/2023 R.G.

proposto da:

Fa.Ca., Or.Fa., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Umberto Tupini n. 113,
presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA (Omissis) che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato FREDDIO PIERO
(Omissis),
- ricorrenti -

Contro

Pr.Ch., rappresentato e difeso dall'avvocato SERVI DILETTA (Omissis)
unitamente all'avvocato MORICI ROMINA (Omissis),
- controricorrente -
nonché contro

Mo.Sa., rappresentata e difesa da se medesima, avvocato Mo.Sa.
(Omissis),
- controricorrente -
nonché contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA,
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

- intimati -

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO PERUGIA, nel proc.to n. 111/2023,
depositato il 24/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal
Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Perugia, con decreto n. cronol. 129/2023, pubblicato il 24/8/2023, ha respinto il reclamo proposto da Or.Fa. e Fa.Ca., genitori di Or.Ma., deceduta, a seguito di sinistro stradale, il (Omissis), e nonni materni di Pr.Ni. (nato il (Omissis)), Pr.Ch. (nata il (Omissis)) e Pr.Sh. (nata il (Omissis)), figli della Or.Ma. e di Pr.Ch., che erano stati uniti da

relazione sentimentale sfociata in convivenza sino al 2020, avverso decreto del Tribunale per i minorenni di Perugia del 14/3/2023, con il quale - nell'ambito di un procedimento ex artt. 330,333 e 336 c.c., promosso dagli attuali ricorrenti al fine di ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del Pr.Ch., e la successiva decadenza dalla stessa, e comunque che fosse disposto l'affidamento dei minori ad essi ricorrenti, con collocamento presso di loro, nel medesimo indirizzo della preesistente casa coniugale - si era disposto, respinte le eccezioni preliminari dei ricorrenti e le richieste di ulteriori approfondimenti istruttori, acquisita il 25 gennaio 2023 dall'Equipe Multidisciplinare della USL Umbria 1 una relazione personologica e delle competenze genitoriali, l'immediato collocamento dei minori presso l'abitazione del padre e, revocato l'affido ai Servizi sociali, l'affidamento dei minori al padre, con la vigilanza e il sostegno dei servizi Sociali del Comune di Foligno, con incarico-delega ai servizi sociali per l'esecuzione delle disposizioni adottate e per la regolamentazione di incontri "nonni materni-nipoti", nonché per la prosecuzione della presa in carico dei minori per un percorso di sostegno psicologico, con invito anche ai nonni e al padre a svolgere percorsi psicologici, per la fornitura di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna, per sostenere il padre la compagna nella gestione dei minori e per operare un monitoraggio della nuova situazione dei minori.

In particolare, i giudici di appello, sentite le parti e il Procuratore Generale (che inizialmente aveva chiesto l'accoglimento del reclamo, ma in sede di conclusioni aveva concluso per la conferma del provvedimento impugnato), nonché i nonni paterni e la sorella del Pr.Ch., acquisite relazioni aggiornate dei Servizi Sociali, hanno dichiarato i reclamanti privi di diretta legittimazione ad agire in ordine alla richiesta di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno respinto il reclamo in ordine alla richiesta di affido esclusivo dei minori e loro collocamento abitativo presso i nonni, ritenendo condivisibili le valutazioni e le determinazioni del Tribunale per i Minorenni, senza alcuna necessità di disporre la CTU richiesta, in difetto di pregiudizio per i minori in relazione al pieno esercizio della responsabilità genitoriale paterna. Invero, come ritenuto dal Tribunale, dalla documentazione in atti, mentre emergeva "la piena adeguatezza del comportamento del padre negli incontri con i figli", quanto ai nonni materni, che pure costituivano un importante punto di riferimento per i minori, nonché "un rancore ed un rifiuto nei confronti della figura paterna, che hanno portato ad una quasi esclusione del padre dalla vita dei figli... tale atteggiamento svalutante e siffatto comportamento costituiscono un grave fattore di rischio per lo sviluppo dei minori, soprattutto alla luce del loro recente lutto primario, mentre i ricorrenti dovrebbero mettere da parte il proprio ingiustificato rancore verso il Pr.Ch. nel superiore interesse dei bambini" e "la mancata elaborazione del lutto e la battaglia ingaggiata nei confronti del padre dei minori, ad oggi senza possibilità di recupero così come descritto dall'equipe, stanno mettendo a serio rischio la stabilità emotiva dei bambini".

Ad avviso della Corte d'Appello, condivisibilmente il Tribunale aveva ritenuto che le carenze genitoriali manifestate in passato dal padre, per aver svolto solo parzialmente la funzione genitoriale, potevano essere superate con un intervento di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi sociali e prezioso poteva essere il supporto della rete familiare del Pr.Ch. (nonni paterni, zia paterna e attuale compagna), risultata del tutto adeguata nelle funzioni parentali a supportare i minori, per come emerso anche all'esito delle audizioni disposte. In relazione alle vicende penali che vedono il Pr.Ch. imputato per il reato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, con episodi di violenza assistita, alla luce della documentazione versata in atti anche dalla difesa del Pr.Ch., "le questioni sottoposte all'attenzione del giudice penale necessitano di approfondimenti, non appaiono - allo stato - immediatamente comprovate e non giustificano ad oggi, in assenza di condotte direttamente pregiudizievoli in danno dei minori, l'allontanamento dalla figura paterna ed un diverso collocamento degli stessi"; inoltre, del tutto opportunamente il T.M. aveva ritenuto "che deve essere garantito ai minori, nel loro primario interesse, il mantenimento di un significativo rapporto con i nonni materni che sino ad ora si sono presi cura dei medesimi "incaricando i servizi sociali di regolamentare i rapporti nonni materni-nipoti e prevedendo la presenza dell'educatore" necessaria al fine di evitare che i nonni possano, anche inconsciamente, mettere in atto modalità relazionali tali da innescare nei minori un profondo conflitto di lealtà che sarebbe per gli stessi fonte di un grave pregiudizio psicologico, considerato che il rischio di un tale eventuale comportamento, visto il rifiuto nei confronti della figura paterna, è stato considerato possibile sia dall'equipe che ha svolto la valutazione, sia dalla Dott.ssa Ciammarughi nella propria valutazione dei minori".

Veniva, ad integrazione del decreto impugnato, stabilito che i minori - salvo diverso ed auspicabile accordo tra il padre ed i nonni materni dei minori - trascorressero con i nonni materni "un week-end al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica alle ore 19.00 nonché un ulteriore sabato o domenica al mese e due pomeriggi infrasettimanali al mese", durante i quali i nonni si sarebbero potuti recare in Foligno e tenere con sé i minori anche accompagnandoli in attività ludico-sportive (con calendario da definirsi nei giorni e nelle ore previamente dai Servizi sociali incaricati, sentite le parti).

Avverso la suddetta pronuncia, Or.Fa. e Fa.Ca. propongono ricorso per cassazione, notificato 6/12/2023, affidato a quattro motivi, nei confronti di Pr.Ch. (che resiste con controricorso) e di Avv. Mo.Sa., in qualità di curatrice speciale dei minori Pr.Ni. e Pr.Sh. (che resiste con controricorso) e della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia e presso la Corte di Cassazione (che non svolge difese).

Tutte le parti hanno depositato memorie.

I ricorrenti, dopo avere avanzato nell'aprile 2024, istanza di sollecita fissazione dell'udienza (deducendo di avere, a causa del deterioramento della condizione di assistenza dei minori, depositato istanza ex art. 317 bis c.c. - Rapporti con gli ascendenti - dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Perugia, la cui discussione è stata fissata al giorno 16 settembre 2024), hanno avanzato, in data 24/6/24, istanza di trattazione del ricorso (fissato in trattazione all'adunanza camerale del 3/7/2024) in pubblica udienza, ritenendo che la causa verte in tema di interessi di straordinaria rilevanza personale e di valenza nomofilattica, in special modo in relazione alla eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente Pr.Ch., per carenza di legittimazione dei nonni materni ad impugnare il provvedimento di affidamento, in quanto tale interesse sarebbe riferibile solo ai genitori e si appunterebbe su altri in mancanza di entrambi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'istanza di rinvio a nuovo ruolo e di fissazione dell'udienza pubblica ex art. 375 cod. proc. civ., formulata dai ricorrenti.

All'esito della riformulazione dell'art. 375 cod. proc. civ., operata dal D.Lgs. n. 149/2022, la Corte di Cassazione pronuncia in pubblica udienza unicamente nei casi di ricorso per revocazione ex art. 391 quater cod. proc. civ. e di particolare rilevanza della questione di diritto, mentre delibera con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., "in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza" (art. 375, comma 2, n. 4 quater).

La disposizione delinea un rapporto regola/eccezione secondo cui i ricorsi sono "normalmente" destinati ad essere definiti nel rispetto delle forme previste dall'art. 380-bis 1 cod. proc. civ., ossia all'esito di adunanza camerale, salvo che non ricorrano le condizioni indicate nel primo comma dello stesso art. 375 cod. proc. civ., la cui applicabilità, quanto all'ipotesi riferibile all'esercizio del potere nomofilattico, richiede che la questione di diritto sulla quale la Corte è chiamata a pronunciare si presenti di particolare rilevanza, che va esclusa, non solo nell'ipotesi in cui la questione medesima non sia nuova, perché già risolta dalla Corte, ma anche qualora il principio di diritto che la Corte è chiamata ad enunciare sia solo apparentemente connotato da novità, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, sia pure in relazione a fattispecie concrete connotate da diversità rispetto a quelle già vagliate.

Quest'ultima evenienza è quella che ricorre nel caso di specie, in quanto in relazione al presente ricorso, la pronuncia da rendere non presenta i requisiti richiesti dal richiamato comma 1 dell'art. 375 cod. proc. civ., anche in relazione all'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso (per carenza di legittimazione ad agire degli ascendenti), sollevata dal controricorrente.

1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e ss. c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di acquisizione di consulenza tecnica d'ufficio, in specie nel caso di contenziosi aventi ad oggetto l'affidamento dei minori, nonché la violazione dell'art. 24 Cost, del principio di contraddittorio e del principio di difesa nello svolgimento delle attività di accertamento e valutazione specialistica da parte dell'ausiliario del giudice, e la violazione del principio di specificità degli strumenti di ausilio all'attività di giudizio,

per non avere la Corte di merito disposto CTU al fine di accertare l'idoneità genitoriale del Pr.Ch. ed aver ritenuto sufficiente una relazione redatta da una Equipe Multidisciplinare, sebbene l'operato della Equipe non fosse caratterizzato per i principi di rispetto del contraddittorio e partecipazione che sono propri delle attività del CTU; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dei medesimi principi di cui al precedente motivo primo e conseguente nullità del provvedimento impugnato per non avere la Corte d'Appello adempiuto al suo obbligo di esaurire l'attività di revisio prioris instantiae che costituisce la sostanza dei procedimenti di impugnazione, sia per non aver considerato le critiche alla Relazione della Equipe Multidisciplinare, sia per non aver considerato le censure al provvedimento di primo grado, anche in considerazione delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 330,333 e 336 c.c. e di ogni altra norma a principio in materia di violazione dei doveri inerenti o connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, o di abuso dei poteri genitoriali con grave pregiudizio per i figli ed in generale di condotta pregiudizievole ai figli e relativa dichiarazione di sospensione e/o decadenza dalla potestà genitoriale, perché la Corte d'Appello ha confermato il precedente provvedimento di affidamento esclusivo del Tribunale dei minori al padre, sebbene questo fosse fondato non su un accertamento, ma su una valutazione soggettiva del giudicante, per di più formulata in modo parziale in merito alla ipotesi di rischiosità dell'affidamento in considerazione del rinvio a giudizio dell'affidatario per reati familiari, sia per omessa considerazione della documentazione in atti tale da fornire inizio di prova dei fatti dedotti; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione di tutte le norme e principi di cui al precedente motivo terzo, nonché dell'art. 8 CEDU, sul diritto al rispetto della vita familiare, per aver la Corte d'Appello ritenuto che non sia possibile, in presenza di un solo genitore, per intervenuto decesso dell'altro, valorizzare il legame affettivo di fatto stabilito dai minori con i nonni materni, privandoli di tale relazione.

2. Il controricorrente Pr.Ch. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto nell'atto mancherebbe l'indicazione della procura se conferita con atto separato.

L'eccezione è infondata, in quanto la procura è stata rilasciata su foglio separato e notificata unitamente al ricorso, come indicato nella relata di notifica. Né si discute di altro.

A norma dell'art. 18, comma 5, del D.M. cit., nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48, la procura alle liti "si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine".

Di conseguenza, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato.

3. L'eccezione di carenza di legittimazione dei nonni ad impugnare il provvedimento adottato in via definitiva sull'affidamento dei nipoti minori è infondata.

Nel decreto impugnato si è confermata la statuizione di carenza di legittimazione dei nonni ad impugnare provvedimenti ablativi o sospensivi della responsabilità genitoriale.

Sul punto (vedasi peraltro, Cass. 18607/2021) è calato il giudicato.

Quanto, invece, alla legittimazione ad impugnare un decreto di affidamento esclusivo dei minori (nella specie vi è un solo genitore, il padre, essendo deceduta la madre, e i nonni materni invocano l'inadeguatezza dello stesso all'adempimento del ruolo), si deve affermare che gli ascendenti, che, peraltro, sono stati anche in passato affidatari temporanei dei minori, sono portatori di interesse alla protezione di una sana crescita dei propri nipoti e sono già affidatari e potenziali affidatari degli stessi, in sostituzione del padre, ove fosse giudicato non idoneo.

Tanto che questa Corte (Cass. 28257/2019) ha ritenuto che "in materia di affidamento temporaneo dei minori, il giudizio sull'adeguatezza del familiare prescelto quale affidatario temporaneo, ai sensi dell'art. 333 c.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, deve essere svolto dal giudice del merito valorizzando, fra le figure vicarie interfamiliari, il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, che è criterio guida di ogni scelta in tema di affidamento minorile" (in applicazione del principio è stata cassata la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affidamento temporaneo eterofamiliare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell'affido interfamiliare ai nonni).

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche se esso, per come interpretato, non ha un carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore" e "la sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzia in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore" (Cass. 15238/2018; vedasi Cass. 2881/2023).

4. La terza censura è fondata.

4.1. I ricorrenti, in merito al procedimento penale che vedeva il Pr.Ch. rinviato a giudizio "per fatti configuranti le ipotesi di reato p. e p. dagli artt. 61, co. 1 n. 11 quinquies, 81 comma 2 e 572 c.p. nonché 81co. 2 e 612-bis co. 2 c.p.", rilevano che la Relazione Multidisciplinare nulla aveva detto sul punto e che il Tribunale si era limitato a osservare che "quanto alle vicende penali che vedono il sig. Pr.Ch. imputato per il reato di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, con episodi di violenza assistita, deve rilevarsi che il futuro esito del procedimento penale, allo stato, non rileva ai fini del collocamento dei minori presso il padre, atteso che, in ogni caso, il superiore interesse dei tre bambini rimane quello di poter vivere con l'unico genitore rimasto in vita, dovendosi scongiurare a tutti i costi l'eventualità di un ulteriore trauma derivante dalla perdita di un'altra figura di riferimento primaria".

La Corte d'Appello, pur investita di reclamo dai ricorrenti sul punto, ha motivato come segue: "quanto alle vicende penali che vedono il Pr.Ch. imputato per il reato di maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, con episodi di violenza assistita, deve rilevarsi che, alla luce della documentazione versata in atti anche dalla difesa del Pr.Ch., le questioni sottoposte all'attenzione del giudice penale necessitano di approfondimenti, non appaiono - allo stato - immediatamente comprovate e non giustificano ad oggi, in assenza di condotte direttamente pregiudizievoli in danno dei minori l'allontanamento della figura paterna ed un diverso collocamento degli stessi".

I ricorrenti lamentano che tale statuizione del giudice del reclamo abbia trascurato sia il dato del rinvio a giudizio del Pr.Ch., sia le numerose dichiarazioni, di amici e parenti della coppia, prodotte dai reclamanti, senza alcuna effettiva valutazione o accertamento delle condotte del Pr.Ch., potenzialmente espressivo di un rischio per i minori.

I ricorrenti, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, hanno trascritto quanto esposto nel reclamo in ordine alla mancata considerazione da parte del Tribunale di numerose dichiarazioni "ulteriormente asseverative della condotta violenta del Pr.Ch. nei confronti della Or.Ma. e, soprattutto, della sua omissione di cura verso i figli" ("Invitiamo la Corte di Appello, poiché il Tribunale non ha voluto farlo, a valutare quanto riferito alla Procura della Repubblica, attraverso i Carabinieri delegati, in particolare dai sigg.ri: Ba.An. sul comportamento del sig. Pr.Ch. circa l'abuso di alcool, l'atteggiamento aggressivo e violento anche in presenza dei figli, la violenza economica, le continue minacce di disconoscere i figli e di lasciarli per strada; Ga.Be., circa la violenza, l'aggressività e l'inaffidabilità del sig. Pr.Ch. nella gestione dei figli messi in pericolo; Sa.Ti. circa le violenze verbali e fisiche del sig. Pr.Ch., anche in presenza dei figli, sull'abuso di alcool e sui numerosi incidenti in auto, nonché sulle minacce di morte alla madre dei minori; Be.Er. sulle minacce di morte alla sig.ra Or.Fa. davanti ai figli minori e sulle riferite violenze fisiche; Lorita Rossini sulla inaffidabilità del sig. Pr.Ch. nella gestione dei figli, sulle violenze fisiche, verbali e comportamentali anche verso i figli minori, sull'episodio del pugno nella pancia

in stato di gravidanza, del pugno al volto, della violenza economica, delle offese e dei maltrattamenti, nonché delle minacce continue di lasciare i figli per strada; Po.Mi. sul desiderio di disconoscere i figli, sulle violenze e minacce di morte alla sig.ra Or.Fa., sull'abuso continuativo di alcool, sulle violenze fisiche perpetrate dal sig. Pr.Ch. nei confronti dei figli minori e in particolare di Pr.Ni.; Bi.Ba. sulla violenza assistita ed anche fisica perpetrata dal sig. Pr.Ch. nei confronti di Pr.Ni., sulla minaccia di lasciare i bambini per strada percepita dalla sig.ra Or.Fa. la sera dell'incidente mortale; Fa.St. sulle minacce e violenze verbali e fisiche del sig. Pr.Ch. nei confronti della sig.ra Or.Fa. anche in presenza dei figli, nonché dell'aggressività in particolare verso Pr.Ni., sulla violenza economica e sulle minacce di morte; Te.Ma. confermativa degli episodi già evidenziati ma con un preciso riferimento al livido sul viso della sig.ra Or.Fa. per uno schiaffo ricevuto dal sig. Pr.Ch. ed un altrettanto preciso riferimento alla violenza economica ed all'abuso di alcool; Ze.Ro. sulle offese e le minacce di morte profferite dal sig. Pr.Ch. nei confronti della sig.ra Or.Fa.; Ti.Ma. confermativo del racconto della sig.ra Ze.Ro.; Laura Fiorucci sull'episodio del pugno alla pancia di Or.Ma. mentre erano a cena a casa propria; Bi.Fr. sulle offese del sig. Pr.Ch. nei confronti della madre dei minori, sullo stato di alterazione psico fisica del Pr.Ch., nonché sulle minacce di morte nei confronti della sig.ra Or.Fa. con un coltello da cucina; Fa.Sh. sull'abuso di alcool e sulla violenza economica perpetrata dal sig. Pr.Ch.", pagg. 13-14 del ricorso; "La Relazione del Centro Antiviolenza " (Omissis)" riferisce sul pregresso del sig. Pr.Ch., con episodi di consumo di stupefacenti e dipendenza da alcool, racconta di gravi episodi a carico dello stesso per "minacce di morte anche a mano armata", per "violenza economica, per "violenza fisica", per "violenza verbale", per "violenza comportamentale", per "comportamento abbandonico", per "violenza assistita", per "violenza sui minori", racconta della paura che aveva Or.Ma. di denunciare i fatti per timore delle reazioni del compagno, delle varie volte in cui il Pr.Ch. fu allontanato dalla casa degli Or.Fa. a causa del suo comportamento, delle minacce di abbandono dei figli in mezzo alla strada se Or.Ma. non fosse tornata a casa di corsa, cosa che è avvenuta anche la sera dell'incidente mortale", pag. 14 ricorso).

Sempre i ricorrenti precisano che il Pr.Ch. era indagato nel procedimento penale n. 3628/22 R.G.G.I.P., 192/22 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 612-bis e 81 c.p., "perché, violando diverse disposizioni di legge con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciava e molestava Or.Ma., persona alla quale il Pr.Ch. era stato legato da relazione affettiva, con condotte reiterate tali da cagionare un grave e perdurante stato di ansia o di paura e da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei suoi figli. In particolare egli, dopo la fine della relazione intercorsa con Or.Ma., poneva in essere una serie di condotte umilianti e minatorie, di seguito precisamente elencate, ostative peraltro rispetto ad una corretta gestione dei figli minori"; con richiesta del P.M. di procedere per i reati di cui agli artt. 61 comma 1 n. 11 quinquies 81 comma 2 e 572 c.p. "perché, violando diverse disposizioni di legge con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, maltrattava in modo abituale e continuativo la propria compagna e convivente, Or.Ma., sottoponendola ad atti di violenza fisica, morale e psicologica e tenendo nei suoi confronti atteggiamenti umilianti, minacciosi ed aggressivi anche alla presenza dei figli minori Pr.Ni., Pr.Ch. e Pr.Sh... con l'aggravante di aver commesso i fatti alla presenza dei figli minori ed anche in danno di persona in stato di gravidanza" (pag.35 del ricorso).

Il controricorrente Pr.Ch. replica, nel controricorso, che il reato di cui all'art. 612-bis c.p. è stato stralciato dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio.

4.2. Questa Corte (Cass. 11631/2024), da ultimo, ha chiarito che "Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria". In motivazione, si è evidenziato che: "lo Stato italiano ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 2013. Solo con la recente riforma del processo civile, introdotta con il D.Lgs. n. 149 del 2022, sono state previste specifiche disposizioni Numero sezionale 5113/2023 processuali per la trattazione dei procedimenti in materia di persone,

minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.). Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149 del 2022, è evidenziato che la diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria, la quale si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse (cfr. il cd. rapporto GREVIO - Group of Expert on Action against Violence against Women and Domestic Violence - redatto nel 2019 all'esito dell'attività del Gruppo di esperti chiamato a verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa). Orbene, pur essendosi rilevato che le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022 non erano applicabili *ratione temporis* alla controversia in esame, si è precisato che va considerata l'intervenuta ratifica della Convenzione di Istanbul, sopra menzionata, almeno ai fini dell'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme: In particolare, si è fatto richiamo: - "all'art. 3, ove si precisa che, ai fini di detta Convenzione, l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".; - all'art.18 che stabilisce, tra gli obblighi generali, che "le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza... omissis", aggiungendo che le stesse Parti contraenti "si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo...omissis... mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria"; - l'art. 48 della medesima Convenzione, ove si legge che "1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione". Pertanto, nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in presenza dell'allegazione di fatti di violenza domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, al momento in cui adotta i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. art. 333 c.c., è tenuto a valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto, si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria.

Sempre questa Corte, in Cass. 9143/2020, ha affermato che la presunzione d'innocenza (impropriamente richiamata dal giudice di merito) opera esclusivamente in sede penale e che, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l'accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice civile (nella specie si trattava di un procedimento ex art. 333 c.c. volto alla verifica della capacità genitoriale in relazione all'affidamento di un figlio) deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti.

4.3. Nella specie sia il Tribunale sia la Corte d'Appello non hanno compiuto alcun accertamento sui fatti di violenza, anche assistita riguardo ai minori, dedotti dai ricorrenti.

Neppure emerge che la Relazione dell'Equipe Multidisciplinare dei Servizi Specialistici, acquisita dal Tribunale, insieme alle Relazioni dei servizi sociali, abbia tenuto conto di tali fatti denunciati (oggetto di procedimento penale per maltrattamenti per il quale il Pr.Ch. era rinviato a giudizio) nel vagliare la personalità e la capacità genitoriale del padre.

E sotto tale profilo il giudizio di sufficienza e esaustività della valutazione dell'Equipe Multispecialistica, espresso in primo grado e reiterato in fase di reclamo, presenta le criticità evidenziate dai ricorrenti nel primo motivo.

Ma, in ogni caso, l'accoglimento del motivo in esame comporta la necessità di nuovo esame da parte del giudice di rinvio sulla personalità e capacità genitoriale del padre.

5. Il primo, il secondo e il quarto motivo sono di conseguenza assorbiti.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il terzo motivo, assorbiti i restanti, e va cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2024.